

Protocollo DDA/0000199 del 16 gennaio 2023

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/4808, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1819/DDA/LS)

Con istanza DDA/4808, acquisita in data 11 gennaio 2023 (prot. n. DDA/0000142), è stata segnalata dal sig. Stefano Azzi, in qualità di legale rappresentante della società DAZN Limited Italian Branch, in qualità di soggetto legittimato, in quanto titolare dei diritti audiovisivi delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie B per la stagione 2022/2023, la messa a disposizione, sul sito internet <https://sportshub.fan>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di link afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio di serie B, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
DAZN Limited	Parma-Benevento	2022	<omissis>
DAZN Limited	Cittadella-Bari	2022	<omissis>
DAZN Limited	Cosenza-Brescia	2022	<omissis>
DAZN Limited	Genoa-Sudtirol	2022	<omissis>
DAZN Limited	Modena-Venezia	2022	<omissis>
DAZN Limited	Perugia-Spal	2022	<omissis>
DAZN Limited	Reggina-Frosinone	2022	<omissis>
DAZN Limited	Pisa-Ascoli	2022	<omissis>
DAZN Limited	Palermo-Como	2022	<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e della relativa documentazione allegata risultano messi sistematicamente a disposizione *link* che conducono alla trasmissione delle immagini salienti e correlate delle partite del campionato italiano di calcio di serie B e di serie A in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-ter, 78-quater, della citata legge n. 633/41. Tali *link*, come documentato dalla società, sono resi disponibili in modo puntuale e sistematico in occasione di tutte le giornate di gara. Si rileva che la violazione sistematica interessa la produzione audiovisiva degli eventi di cui il soggetto istante è titolare in relazione all'intero campionato. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Direzione servizi digitali

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società Name.com Inc, con sede in 414 14th Street #200, 80202, Denver, CO, Stati Uniti, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica support@name.com e abuse@name.com, per conto di un soggetto russo di Leningradskaya non identificabile;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società SpectraIP B.V., con sede in Bruynvisweg 11, 1531AX, Wormer, Paesi Bassi, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@spectraip.nl e info@spectraip.net; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i server che risultano essere localizzati a Amsterdam, Paesi Bassi.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/4808", la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione dell'ing. Luca Salandri, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/4808", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Direzione servizi digitali

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 27 gennaio 2023**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore